SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 giugno 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 16 marzo 1994.

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università «Federico II» di Napoli

DECRETO RETTORALE 23 marzo 1994.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 1994.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea on. dott. Domenico Comino.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1994, con il quale al Ministro senza portafoglio on. dott. Domenico Comino è stato conferito l'incarico per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le vigenti disposizioni recanti attribuzioni al Ministro stesso;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea on. dott. Domenico Comino, salve le competenze attribuite dalla legge al Ministero degli affari esteri, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a:

a) le attività inerenti l'attuazione delle politiche comunitarie di carattere generale o per specifici settori, assicurandone coerenza e tempestività e riferendone periodicamente alle Camere;

b) l'attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e della legge 9 marzo 1989, n. 86, in particolare per quanto concerne l'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 4 della legge stessa;

c) l'armonizzazione tra legislazione nazionale e normative comunitarie, predisponendo la legge comunitaria annuale, individuando gli strumenti idonei a recepire nell'ordinamento interno gli atti comunitari che implicano provvedimenti di attuazione e assicurando l'adempimento dell'obbligo comunitario;

d) l'individuazione di argomenti per l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dedicate alle questioni comunitarie e l'attuazione delle relative deliberazioni;

e) il coordinamento delle amministrazioni pubbliche competenti per settore e, d'intesa con esse, la consultazione degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana nella formulazione degli atti comunitari;

f) le riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea relative al «Mercato interno», rappresentando l'Italia d'intesa con il Ministro degli affari esteri;

g) l'attività delle regioni in sede comunitaria, sentito il Ministro per gli affari regionali, ai fini della coerenza con il programma di Governo;

h) la coerenza e la tempestività dell'attività amministrativa delle amministrazioni pubbliche operanti in settori oggetto di disposizioni comunitarie, nonché la conformità e la tempestività delle azioni volte a prevenire l'insorgere di contenzioso e ad adempiere alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee;

i) l'attuazione, in qualità di autorità competente, del regolamento CEE n. 2088/85, relativo ai Programmi integrati mediterranei (PIM), per la parte residuale;

l) la presidenza del Comitato interamministrativo per il coordinamento degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, e del comitato consultivo di cui all'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvedendo alla costituzione della relativa segreteria permanente;

m) l'attuazione dei regolamenti CEE n. 2052/88 e regolamenti connessi, n. 2081/93 e regolamenti connessi, relativi ai Fondi strutturali, e dello Strumento finanziario per l'orientamento della pesca (SFOP), d'intesa con i Ministri degli affari esteri, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

n) l'espressione dell'intesa al Ministro del bilancio e della programmazione economica per le riunioni relative alla «politica regionale e lo sviluppo del territorio» ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 196, nonché per il coordinamento della attuazione dei Programmi di iniziativa comunitaria (PIC) di cui all'art. 11 del regolamento CEE n. 2082/93;

o) il coordinamento dei programmi che prevedono interventi di carattere trasnazionale ed interregionale, nonché delle attività intese all'elaborazione delle strategie di sviluppo e dell'assetto futuro del territorio dell'Unione europea connesse al programma comunitario «Europa 2000»;

p) la formazione di operatori pubblici e privati con riferimento ai temi e ai problemi comunitari, avvalendosi anche del comitato di cui all'art. 58 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

q) le attività di informazione previste dall'art. 13 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

Il Ministro è altresì delegato:

a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A3736

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 1994.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale on. dott. Antonio Guidi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1994, con il quale al Ministro senza portafoglio on. dott. Antonio Guidi è stato conferito l'incarico per la famiglia e la solidarietà sociale;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale, on. dott. Antonio Guidi, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, avvalendosi, ove necessario, dei mezzi di comunicazione, nelle materie concernenti:

a) le tematiche della familgia — ivi comprese le iniziative per l'anno internazionale della famiglia, indetto con risoluzione ONU n. 45/133 e le problematiche familiari inerenti la tutela del consumatore — mediante l'adozione di iniziative normative e sociali, coordinando l'attività di amministrazioni statali e di altri enti pubblici interessati;

b) la tutela dei minori, promuovendo e coordinando tutte le iniziative necessarie — ivi compresi, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, gli interventi in caso di emergenze di carattere internazionale — anche tramite la verifica dell'attuazione della «dichiarazione mondiale ONU sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia», costituendo un osservatorio nazionale sui problemi dei minori, elaborando una proposta di statuto dei diritti del minore e assumendo, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, l'iniziativa legislativa volta alla semplificazione delle vigenti procedure in materia di adozione;

c) le politiche in favore dell'adolescenza e dei giovani, finalizzate al recupero e alla prevenzione del disagio e della devianza, coordinando in tal senso le amministrazioni statali e gli altri enti pubblici interessati;

d) il coordinamento delle politiche in favore delle persone anziane, ivi compresa la predisposizione della relazione biennale al Parlamento sulla condizione dell'anziano;

e) le problematiche sociali emergenti, con particolare riferimento alle azioni finalizzate a contrastare le nuove povertà e l'emarginazione;

f) l'informazione sullo stato delle iniziative concernenti la politica sociale, i criteri della spesa sociale ed i relativi strumenti di intervento, anche mediante la costituzione di una banca dati;

g) la definizione di interventi attinenti ai servizi sociali, anche mediante la previsione di utilizzo di obiettori di coscienza d'intesa con il Ministro della difesa, l'elaborazione di progetti-pilota, di studi e proposte di riforma delle normative vigenti, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, miranti a garantire l'effettivo accesso di tutti i cittdini ai servizi stessi;

h) il coordinamento sul piano interno delle iniziative relative ai problemi dell'immigrazione con riferimento all'accoglienza delle persone immigrate;

i) i rapporti e la cooperazione con gli organismi competenti in Italia e all'estero nelle materie oggetto della presente delega, d'intesa con gli altri Ministri interessati.

Il Ministro è altresì delegato:

1) a presiedere il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga ed a tutti gli adempimenti in tema di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al teso unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

2) a provvedere agli adempimenti previsti dalla legge 22 novembre 1990, n. 354, istitutiva della commissione di indagine sulla povertà e l'emarginazione;

3) ad assicurare l'applicazione:

della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

della legge 19 luglio 1991, n. 216 (primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose);

della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato);

4) ad assicurare l'esecuzione dei compiti che ogni altra legge assegna al Ministro per gli affari sociali;

5) a provvedere, nelle materie di cui alla presente delega, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni, nonché a presiedere il Comitato nazionale sulla popolazione ed a coordinare le attività e la partecipazione italiana al vertice mondiale per lo sviluppo sociale;

6) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie di cui alla presente delega, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

7) a costituire comitati, commissioni ed altri organismi collegiali di studio, consulenza e supporto tecnico nelle materie di cui alla presente delega.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A3737

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 1994.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali sen. dott. Francesco Enrico Speroni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1994, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. dott. Francesco Enrico Speroni è stato conferito l'incarico per le riforme istituzionali;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali, sen. dott. Francesco Enrico Speroni, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a:

a) le riforme istituzionali ed elettorali, con particolare riferimento agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato ed alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo, nonché all'ordinamento regionale;

b) lo studio ed il confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, di natura sostanziale e procedimentale, e sull'individuazionedi una struttura cui conferire le competenze concernenti le relazioni con gli enti locali, anche in considerazione delle proposte emerse in seno alla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonché con le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A3738

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 1994.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali on. prof. Giuliano Urbani.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1994, con il quale al Ministro senza portafoglio on. prof. Giuliano Urbani è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le vigenti disposizioni recanti attribuzioni al Ministro stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dall'11 maggio 1994, il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali, on. prof. Giuliano Urbani, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e

verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano le seguenti aree.

1) *Funzione pubblica:*

a) l'organizzazione ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

b) le iniziative di riordino e razionalizzazione di organi e procedure;

c) le iniziative dirette ad assicurare l'efficienza e la produttività delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa ed il miglioramento dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini;

d) le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle inerenti alle sedi di lavoro, ai servizi sociali e alle strutture delle pubbliche amministrazioni;

e) l'attuazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, della legge 12 giugno 1990, n. 146, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle altre leggi di soppressione e riordino di enti pubblici;

f) la Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, la presidenza della Conferenza dei dirigenti generali preposti ai servizi del personale e di organizzazione;

g) le attività residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della normativa della legge 23 ottobre 1988, n. 482.

Sono fatte salve le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al dipartimento della funzione pubblica.

2) *Affari regionali:*

a) l'esame delle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e i conflitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione;

b) l'azione del Governo inerente ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonché il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige;

c) l'elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province ad autonomia speciale, con particolare riguardo alle norme di attuazione degli statuti;

d) i problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;

e) il compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate ed in attuazione di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in collaborazione con i Ministri competenti per settore;

f) l'attività dei commissariati del Governo nelle regioni a statuto ordinario e nelle province autonome di Trento e Bolzano nonché delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni a statuto speciale, sotto i profili organizzativo, logistico, funzionale e finanziario. La nomina dei presidenti e degli altri componenti delle commissioni statali di controllo sulle amministrazioni regionali, previo concerto con il Ministro dell'interno; la costituzione e la nomina del comitato tecnico di coordinamento delle attività delle commissioni stesse, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479;

g) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

h) i rapporti con i Comitati interministeriali e con gli altri organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidano su competenze regionali, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica;

i la definizione di questioni concernenti l'attività delle regioni di rilievo internazionale e comunitario;

l) gli atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni ove sia previsto un intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro è inoltre delegato:

a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni ed istituzioni;

a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A3739

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 aprile 1994, n. 334.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 22 aprile 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari modificato da ultimo con il decreto 14 febbraio 1994, n. 225, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 1994;

Ritenuto di dover provvedere ad ulteriori modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965;

Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e per la nutrizione in data 23 giugno 1993;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 5, lettera *g)*, e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, anche ai prodotti alimentari originari dei Paesi EFTA che sono contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'allegato I del decreto ministeriale 31 marzo 1963 e sue modificazioni è modificato come segue:

a) al «Titolo I - A Conservanti», alle voci E 200 acido sorbico, E 201 sodio sorbato, E 202 potassio sorbato ed E 203 calcio sorbato è aggiunto il seguente caso d'impiego: «olive nere da tavola, parzialmente disidratate, 1000 mg/kg»;

b) al «Titolo I - C Antiossidanti»:

— alla voce «E 300 acido-L-ascorbico» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «Frutta allo sciroppo, in acqua ed in succo, S.B.T.I.»;

c) al «Titolo II - A Stabilizzanti, addensanti e gelificanti»:

— alla voce «E 401 alginato di sodio» è inserito il seguente caso d'impiego: «Prodotti per la guarnizione di budini e prodotti dolciari, S.B.T.I. (l'alginato di sodio può essere miscelato con il 15% di E 341 calcio fosfato ed E 339 sodio fosfato)»;

— alla voce «E 422 glicerolo» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «Prodotti a base di cereali per la prima colazione, S.B.T.I. (calcolato sul prodotto finito)»;

— alla voce «E 461 metilcellulosa» è inserito il seguente caso d'impiego: «Preparazioni alimentari a base di proteine concentrate ristrutturate di soia, 20 g/kg»;

d) al «Titolo III - Esaltatori di sapidità» alla voce «E 300 acido-L-ascorbico» la dizione: «bibite analcooliche gassate e non gassate a base di infusi di tè, 600 mg/l» è sostituita dalla seguente: «bibite analcooliche gassate e non gassate a base di infusi di tè, S.B.T.I.».

2. Le disposizioni riguardanti il residuo di 20 mg/litro di anidride solforosa nella birra non si applicano alla birra legalmente prodotta e/o commercializzata in un altro Stato membro della Comunità europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

3. Le disposizioni di cui al «Titolo XIV - Correttori di acidità» riguardanti l'impiego di acido acetico non si applicano nel caso di alimenti nei quali l'aceto rappresenta il liquido di governo o contenenti l'aceto nel liquido di governo.

4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli alimenti legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato membro della Comunità europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 aprile 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 37

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle diposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 5, lettera *g)*, della legge n. 283/1962 è il seguente:

«E vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

a) - f) (omissis).

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali».

— Il testo dell'art. 22 della medesima legge n. 283/1962 è il seguente:

«Art. 22. — Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.

Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.

Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti».

— Il comma 3 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

— Il testo degli articoli 11 e 12 della legge n. 300/1993 è il seguente:

«Art. 11. — Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».

«Art. 12. — Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».

I decreti ministeriali che hanno aggiornato il decreto ministeriale 31 marzo 1965, prima del presente decreto, sono di seguito elencati:

19 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 23 marzo 1966;

28 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 16 agosto 1967;

20 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1968;

14 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 10 luglio 1968;

12 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 14 aprile 1969;

10 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 23 luglio 1969;

12 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 29 agosto 1969;

15 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1971;

3 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 26 maggio 1971;

30 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 dell'11 settembre 1971;

9 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 25 maggio 1972;

1° luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 19 luglio 1972;

31 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 18 novembre 1972;

22 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 28 luglio 1973;

29 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1974;

6 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 3 aprile 1974;

6 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 30 dicembre 1975;

31 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 5 maggio 1976;

15 luglio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 agosto 1976;

30 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1977;

18 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 giugno 1978;

28 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 19 agosto 1978;

20 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 2 dicembre 1978;

16 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 22 gennaio 1979;

7 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 28 maggio 1980;

21 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 9 febbraio 1981;

14 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 ottobre 1981;

14 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1983;

1° agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1983;

29 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 2 dicembre 1983;

13 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1984;

20 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 7 marzo 1985;

7 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1986;

18 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 1986;

12 agosto 1987, n. 396, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1987;

31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989,

24 luglio 1990, n. 252, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 1990;

6 novembre 1992, n. 525, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 6 del 6 gennaio 1993;

2 agosto 1993, n. 582, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1994;

14 febbraio 1994, n. 225, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 1994,

6 aprile 1994, n. 288, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994.

94G0406

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 giugno 1994.

Determinazione della data e dell'orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione europea.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 aprile 1994, con il quale sono stati convocati per domenica 12 giugno 1994 i comizi per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 251, che ha istituito presso ogni ufficio elettorale circoscrizionale appositi seggi con il compito di provvedere allo spoglio dei voti espressi nelle sezioni istituite nei Paesi membri dell'Unione europea;

Considerato che occorre procedere alla determinazione della data e degli orari per la votazione degli elettori italiani residenti nei suddetti Paesi;

Considerato, altresì, che tale data deve essere necessariamente anteriore a quella fissata per la votazione in Italia, al fine di consentire che lo scrutinio abbia inizio, anche nei suddetti seggi speciali, alla stessa ora prevista per tutte le altre sezioni elettorali, come disposto dal comma 8 del citato art. 6;

Ritenuto, inoltre, che occorre fissare il giorno e l'orario di insediamento degli uffici elettorali di sezione istituiti nell'ambito del territorio dei singoli Paesi dell'Unione europea;

Viste le intese raggiunte con i singoli Paesi dell'Unione europea, di cui al comunicato del Ministero degli affari esteri pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto l'art. 7, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

Decreta:

Art. 1.

1. La data e l'orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione europea, sono determinati, per ciascun Paese dell'Unione, sulla base dell'ora locale, come segue:

Belgio:

giorno votazione: sabato 11 giugno;

orario votazione: dalle ore 8 alle ore 18.

Danimarca:

giorno votazione: sabato 11 giugno;

orario votazione: dalle ore 7 alle ore 22.

Francia:

giorno votazione: sabato 11 giugno;

orario votazione: dalle ore 7 alle ore 22.

Grecia:

giorno votazione: sabato 11 giugno;

orario votazione: dalle ore 7 alle ore 22.

Irlanda:

giorno votazione: sabato 11 giugno;

orario votazione: dalle ore 7 alle ore 22.

Lussemburgo:

giorno votazione: sabato 11 giugno;

orario votazione: dalle ore 7 alle ore 22.

Paesi Bassi:

giorno votazione: sabato 11 giugno;

orario votazione: dalle ore 7 alle ore 22.

Portogallo:

giorno votazione: sabato 11 giugno;

orario votazione: dalle ore 7 alle ore 22.

Regno Unito:

giorno votazione: sabato 11 giugno;

orario votazione: dalle ore 7 alle ore 22.

Repubblica federale di Germania:

giorno votazione: sabato 11 giugno;
orario votazione: dalle ore 7 alle ore 22.

Spagna:

giorno votazione: sabato 11 giugno;
orario votazione: dalle ore 7 alle ore 22.

2. La costituzione dei seggi elettorali dovrà aver luogo, in tutti i Paesi membri dell'Unione europea sopracitati, alle ore 16 del giorno che precede la votazione, come stabilito al comma 1.

Il presente decreto sarà comunicato al Ministero degli affari esteri, perché provveda, a mezzo delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, a dare avviso alle comunità italiane della data e dell'orario della costituzione dei seggi elettorali e della votazione, come sopra indicati, nelle forme previste dall'art. 7, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Roma, 3 giugno 1994

Il Ministro: MARONI

94A3757

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 16 marzo 1994.

Assegnazione della somma di L. 37.500.000.000 agli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1993 - Parte in conto capitale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, che indica le modalità di finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che stabilisce che le somme deliberate dal CIPE, pertinenti alle attività di ricerca anche finalizzata, siano trasferite direttamente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 18 febbraio 1994 che indica in L. 37.500.000.000 la quota in conto capitale da assegnare agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici;

Ritenuto di condividere i criteri proposti dal Ministro della sanità per la ripartizione della predetta somma;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 gennaio 1994;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, parte in conto capitale 1993, è assegnata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico la somma di L. 37.500.000.000.

La somma è ripartita secondo gli importi riportati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 16 marzo 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 76

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1993
PARTE IN CONTO CAPITALE

FINANZIAMENTO AGLI I.R.C.C.S. PUBBLICI

Istituti	Assegnazione
Ist. Besta (Milano)	1.770.000.000
Maggiore (Milano)	4.699.000.000
S. Matteo (Pavia)	5.006.000.000
Ist. Tumori (Milano)	3.292.000.000
Ist. Burlo G. (Trieste)	1.974.000.000
Ist. Gaslini (Genova)	3.147.000.000
Ist. Tumori (Genova)	2.076.000.000
Rizzoli (Bologna)	2.874.000.000
I.N.R.C.A. (Ancona)	3.448.000.000
I.F.O. (Roma)	2.933.000.000
Fond. Pascale (Napoli)	2.413.000.000
De Bellis (Bari)	1.172.000.000
Oncologico (Bari)	1.154.000.000
C.R.O. Aviano (Pordenone)	1.542.000.000
Totale...	37.500.000.000

94A3721

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Criteri per la determinazione del prezzo dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le proprie delibere in data 25 febbraio e 16 marzo 1994 sui criteri per la determinazione del prezzo medio europeo d'acquisto delle specialità medicinali e sul sistema di sorveglianza dei prezzi delle medesime;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 137, come integrato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 186, al Comitato è demandata la fissazione dei criteri per la definizione del prezzo medio europeo dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale;

Tenuto conto delle considerazioni svolte dalla Commissione istituita con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità del 4 gennaio 1994;

Udita la relazione dei Ministri del bilancio e della programmazione economica e della sanità;

Delibera:

Il prezzo *ex fabrica* dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, è determinato sulla base dei criteri fissati dalla delibera CIPE del 25 febbraio 1994 per le specialità medicinali contenenti il medesimo principio attivo, con una riduzione non inferiore al 20%.

Valgono, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalle delibere richiamate in premessa.

Per i prodotti oggetto della presente delibera, il termine di novanta giorni di cui al punto 4, primo capoverso, della delibera del 25 febbraio 1994 è prorogato di giorni trenta.

Roma, 13 aprile 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n 78

94A3722

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 23 marzo 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze politiche dell'11 giugno 1992; del senato accademico del 20 luglio 1992 e del consiglio di amministrazione del 14 settembre 1992;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 29 luglio 1993;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 70, agli insegnamenti del biennio propedeutico di tutti gli indirizzi del corso di laurea in scienze politiche, è aggiunto l'insegnamento di «scienza della politica».

Art. 71. — Alle materie a scelta dello studente dell'indirizzo storico-politico sono aggiunti gli insegnamenti di «storia del pensiero politico», «storia dell'Asia sud-orientale» e «teoria politica»;

alle materie a scelta dello studente dell'indirizzo politico-economico sono aggiunti gli insegnamenti di «econometria», «statistica computazionale»;

alle materie a scelta dello studente dell'indirizzo politico-sociale sono aggiunti gli insegnamenti di «sociologia politica» e «politica comparata».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 23 marzo 1994

Il rettore: TESSITORE

94A3730

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

129° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94 e n. 109/94 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **8676** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.019-C-94 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SCHEIRING HERBERT» MOD. EXPRESS
Calibro: MM. 8 × 75 RS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: AZZANO DARIO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8677** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.796-C-93 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AMERICAN DERRINGER CORPORATION» MOD. COP 357
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: QUATTRO
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 80
Lunghezza dell'arma: MM. 141
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIA AZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BOBBA VITTORIO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8678** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. TARGETSMAN (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 153
Lunghezza dell'arma: MM. 269
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8679** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.901-C-93 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. 24/52 C (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 7,92 × 57 JS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 598
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: EX JUGOSLAVIA
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DARSNEY GEORGE LEON IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8680** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2618-C-79 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «BBM» MOD. 315 AUTO
Calibro: 315 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 63
Lunghezza dell'arma: MM. 122
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DA SALVE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRIGERIO VITTORIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BRUNI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. **8681** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2618-C-79 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «BBM» MOD. 315 AUTO
Calibro: MM. 8 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 6
Lunghezza delle canne: MM. 63
Lunghezza dell'arma: MM. 122
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DA SALVE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRIGERIO VITTORIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BRUNI S R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma. **C 14**

N. **8682** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. P.V.
Calibro: MM. 6 × 62 FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TORTI FRANCA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8683** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. P.V.R.
Calibro: 22-250
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TORTI FRANCA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8684** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. P.V.R.
Calibro: 458 LOTT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TORTI FRANCA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8685** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.299-C-93 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «KIMAR» MOD. 85 AUTO
Calibro: 315 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 97
Lunghezza dell'arma: MM. 170
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DA SALVE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FEDERICI SUSANNA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «KIMAR S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. **8686** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.299-C-93 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «KIMAR» MOD. 85 AUTO
Calibro: 9 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 97
Lunghezza dell'arma: MM. 170
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DA SALVE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FEDERICI SUSANNA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «KIMAR S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. **8687** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.299-C-93 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «KIMAR» MOD. 85 AUTO
Calibro: 8 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 97
Lunghezza dell'arma: MM. 170
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DA SALVE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FEDERICI SUSANNA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «KIMAR S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. **8688** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2622-C-79 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «GUN TOYS» MOD. BRIGADIER 98
Calibro: 315 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: MM. 130
Lunghezza dell'arma: MM 215
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DA SALVE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata. —
Presentatore: RONCHI LOREDANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «GUN TOYS S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

Nota. Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, la pistola semiautomatica lanciarazzi «Umarex» mod Brigadier 98 cal. 315 da salve (canna MM. 130).

N. **8689** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50.2622-C-79 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione «GUN TOYS» MOD. NAPOLEON
Calibro: MM. 9 DA SALVE
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 215
Funzionamento. SEMIAUTOMATICO DA SALVE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RONCHI LOREDANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «GUN TOYS S R L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

Nota: Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, la pistola semiautomatica lanciarazzi «Umarex» mod. Napoleon cal. MM. 9 da salve (canna MM. 127).

N. **8690** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2622-C-79 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione «GUN TOYS» MOD. NAPOLEON
Calibro: 315 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 215
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DA SALVE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RONCHI LOREDANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «GUN TOYS S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma. **C 14**

Nota: Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, la pistola semiautomatica lanciarazzi «Umarex» mod Napoleon cal. 315 da salve (canna MM. 127).

N. **8691** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «HECKLER & KOCH» MOD. USP
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 105
Lunghezza dell'arma: MM. 194
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8692** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «KORT» MOD. TARGET (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152
Lunghezza dell'arma: MM. 280
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota: L'arma può essere corredata di tamburo intercambiabile camerato per impiegare la cartuccia in cal. 22 Winchester Magnum.

N. **8693** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 1917
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 137
Lunghezza dell'arma: MM. 270
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **8694** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MARLIN» MOD. 922 MAGNUM
Calibro: 22 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 520,7
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

Nota: L'arma deve impiegare un caricatore-serbatoio strutturato per contenere solo ed esclusivamente n. 5 (cinque) colpi.

N. **8695** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2963-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma. MM. 1135
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: GIAPPONE
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota L'arma può essere fornita anche in versione per mancino

N. **8696** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2963-C-80 in data 10 maggio 1994*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione. «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro· 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 560
Lunghezza dell'arma· MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore· BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota L'arma può essere fornita anche in versione per mancino

N. **8697** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione· «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento· A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata· GIAPPONE
Presentatore. BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 6**

Nota. L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N. **8698** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma. MM. 1135
Funzionamento. A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: GIAPPONE
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S P A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 6**

Nota. L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N. **8699** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 L
Calibro: MM. 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3 o 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1115
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei seguenti calibri: MM. 7 × 64; MM. 9,3 × 62; 25-06; 270 Winchester; 30-06 Springfield.

L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N. **8700** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 S
Calibro: MM. 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3 o 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1115
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA S.P.A. «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei seguenti calibri: MM. 7 × 64; MM. 9,3 × 62; 25-06; 270 Winchester; 30-06 Springfield.

L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N. **8701** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 L
Calibro: MM. 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3 o 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1115
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei seguenti calibri: MM. 7 × 64; MM. 9,3 × 62; 25-06; 270 Winchester; 30-06 Springfield.

L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N. **8702** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 S
Calibro: MM. 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3 o 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1115
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei seguenti calibri: MM. 7 × 64; MM. 9,3 × 62; 25-06; 270 Winchester; 30-06 Springfield.

L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N. **8703** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 maggio 1994*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione «SAUER & SOHN» MOD. 202 L
Calibro MM 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2 o 4
Lunghezza delle canne MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1170
Funzionamento A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei seguenti calibri: MM. 8 × 68 S; MM. 7 Remington Magnum; 300 Winchester Magnum; 300 Weatherby Magnum; 375 Holland & Holland Magnum

L'arma può essere fornita anche in versione per mancino

N. **8704** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50.2963-C-80 in data 10 maggio 1994*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD 202 S
Calibro· MM. 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2 o 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1170
Funzionamento· A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota· L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei seguenti calibri: MM. 8 × 68 S; MM. 7 Remington Magnum; 300 Winchester Magnum; 300 Weatherby Magnum; 375 Holland & Holland Magnum.

L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N. **8705** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 L
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2 o 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1170
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei seguenti calibri: MM. 8 × 68 S; MM. 6,5 × 68; 300 Winchester Magnum; 300 Weatherby Magnum; 375 Holland & Holland Magnum.

L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N. **8706** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione· «SAUER & SOHN» MOD 202 S
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2 o 4
Lunghezza delle canne. MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1170
Funzionamento A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta· GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei seguenti calibri: MM. 8 × 68 S; MM 6,5 × 68; 300 Winchester Magnum; 300 Weatherby Magnum; 375 Holland & Holland Magnum.

L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N. **8707** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 L
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3 o 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1115
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei seguenti calibri: MM. 6,5 × 57; MM. 9,3 × 62; 25-06; 270 Winchester; 30-06 Springfield.
L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N. **8708** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 S
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3 o 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1115
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei seguenti calibri: MM. 6,5 × 57; MM. 9,3 × 62; 25-06; 270 Winchester; 30-06 Springfield.
L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N. **8709** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 L
Calibro: MM. 8 × 68 S
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2 o 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1170
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei seguenti calibri: MM. 6,5 × 68; MM. 7 Remington Magnum; 300 Winchester Magnum; 375 Holland & Holland Magnum; 300 Weatherby Magnum.
L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N. **8710** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 S
Calibro: MM. 8 × 68 S
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2 o 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1170
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei seguenti calibri: MM. 6,5 × 68; MM. 7 Remington Magnum; 300 Winchester Magnum; 375 Holland & Holland Magnum; 300 Weatherby Magnum.
L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N. **8711** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 L
Calibro: MM. 9,3 x 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3 o 5
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma· MM 1115
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma· **C 6**

Nota L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei seguenti calibri: MM 7 x 64; MM. 6,5 x 57; 25-06; 270 Winchester; 30-06 Springfield.
L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N **8712** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 S
Calibro: MM. 9,3 x 62
Numero delle canne· UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3 o 5
Lunghezza delle canne. MM. 600
Lunghezza dell'arma· MM. 1115
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore. BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei seguenti calibri: MM 7 x 64, MM. 6,5 x 57; 25-06; 270 Winchester; 30-06 Springfield.
L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N. **8713** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2963-C-80 in data 10 maggio 1994*

Descrizione dell'arma·

Tipo: CARABINA
Denominazione· «SAUER & SOHN» MOD. 202 L
Calibro· 25-06
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3 o 5
Lunghezza delle canne. MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1115
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota· L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei seguenti calibri: MM 7 x 64, MM 6,5 x 57; MM. 9,3 x 62; 270 Winchester; 30-06 Springfield
L'arma può essere fornita anche in versione per mancino

N. **8714** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2963-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma.

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 S
Calibro: 25-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3 o 5
Lunghezza delle canne· MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1115
Funzionamento· A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore· BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota L'arma puo essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei seguenti calibri: MM 7 x 64; MM. 6,5 x 57; MM. 9,3 x 62; 270 Winchester; 30-06 Springfield.
L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N. **8715** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 L
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3 o 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1115
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei seguenti calibri: MM. 7 x 64; MM. 6,5 x 57; MM. 9,3 x 62; 25-06; 270 Winchester.

L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N. **8716** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 S
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3 o 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1115
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei seguenti calibri: MM. 7 x 64; MM. 6,5 x 57; MM. 9,3 x 62; 25-06; 270 Winchester.

L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N. **8717** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 L
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3 o 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1115
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota: L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N. **8718** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 S
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3 o 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1115
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**
Nota: L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N **8719** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 maggio 1994*

Descrizione dell'arma.

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 L
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3 o 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1115
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei seguenti calibri: MM 7 x 64; MM. 6,5 x 57; MM. 9.3 x 62; 25-06; 30-06 Springfield
L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N. **8720** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2963-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma.

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 S
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3 o 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1115
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei seguenti calibri: MM. 7 x 64, MM. 6,5 x 57; MM. 9,3 x 62; 25-06; 30-06 Springfield.
L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N **8721** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2963-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 L
Calibro. 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2 o 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1170
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S P A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei seguenti calibri: MM. 8 x 68 S; MM. 6,5 x 68; MM. 7 Remington Magnum; 300 Winchester Magnum; 375 Holland & Holland Magnum
L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N. **8722** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2963-C-80 in data 10 maggio 1994*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione «SAUER & SOHN» MOD. 202 S
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2 o 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1170
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei seguenti calibri: MM. 8 x 68 S, MM. 6,5 x 68; MM 7 Remington Magnum; 300 Winchester Magnum; 375 Holland & Holland Magnum
L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N. **8723** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 L
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2 o 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1170
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei seguenti calibri: MM. 8 × 68 S; MM. 6,5 × 68; MM. 7 Remington Magnum; 300 Weatherby Magnum; 375 Holland & Holland Magnum.
L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N. **8724** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 S
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2 o 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1170
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei seguenti calibri: MM. 8 × 68 S; MM. 6,5 × 68; MM. 7 Remington Magnum; 300 Weatherby Magnum; 375 Holland & Holland Magnum.
L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N. **8725** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 L
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3 o 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1115
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei seguenti calibri: MM. 7 × 64; MM. 6,5 × 57; MM. 9,3 × 62; 270 Winchester; 30-06 Springfield.
L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N. **8726** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 maggio 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 S
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3 o 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1115
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei seguenti calibri: MM. 7 × 64; MM. 6,5 × 57; MM. 9,3 × 62; 270 Winchester; 30-06 Springfield.
L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N. **8727** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2963-C-80 in data 10 maggio 1994*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 202 L
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2 o 4
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma· MM. 1170
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma· **C 6**

Nota L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei seguenti calibri: MM. 8 x 68 S, MM 6,5 x 68; MM. 7 Remington Magnum; 300 Winchester Magnum, 300 Weatherby Magnum

L'arma può essere fornita anche in versione per mancino

N **8728** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 2963-C-80 in data 10 maggio 1994*

Descrizione dell'arma:

Tipo. CARABINA
Denominazione. «SAUER & SOHN» MOD. 202 S
Calibro· 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 2 o 4
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma. MM. 1170
Funzionamento. A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta. GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata· GERMANIA
Presentatore. BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma· **C 6**

Nota L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei seguenti calibri· MM. 8 x 68 S, MM 6,5 x 68; MM. 7 Remington Magnum; 300 Winchester Magnum; 300 Weatherby Magnum.

L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

NOTE

Al n. 8479 del Catalogo è iscritta la carabina semiautomatica «COLT» mod Sporter Rifle H-Bar (tacca di mira e mirino regolabili) cal 223 Remington - con caricatore-serbatoio strutturato per contenere solo ed unicamente n. 5 (cinque) colpi - (canna MM. 508).

L'arma può essere denominata anche «COLT» mod. Sporter Target e può essere corredata di conversione (caricatore da n. 10 colpi, riduttore di camera di scoppio e otturatore) idonea per impiegare la cartuccia in cal. 22 L.R.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta dell'8 aprile 1994.

Al n. 8480 del Catalogo è iscritta la carabina semiautomatica «COLT» mod Sporter Match H-Bar (tacca di mira e mirino regolabili) cal 223 Remington - con caricatore-serbatoio strutturato per contenere solo ed unicamente n 5 (cinque) colpi - (canna MM 508)

L'arma può essere corredata di conversione (caricatore da n 10 colpi, riduttore di camera di scoppio e otturatore) idonea per impiegare la cartuccia in cal. 22 L R.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta dell'8 aprile 1994

Al n. 8481 del Catalogo è iscritta la carabina semiautomatica «COLT» mod. Sporter Competition H-Bar (tacca di mira e mirino regolabili) cal. 223 Remington - con caricatore-serbatoio strutturato per contenere solo ed unicamente n 5 (cinque) colpi - (canna MM 508).

L'arma può essere corredata di conversione (caricatore da n 10 colpi, riduttore di camera di scoppio e otturatore) idonea per impiegare la cartuccia in cal 22 L.R

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta dell'8 aprile 1994

Al n. 8482 del Catalogo è iscritta la carabina semiautomatica «COLT» mod Sporter Lightweight (tacca di mira e mirino regolabili) cal. 223 Remington - con caricatore-serbatoio strutturato per contenere solo ed unicamente n. 5 (cinque) colpi - (canna MM 406).

L'arma può essere corredata di conversione (caricatore da n. 10 colpi, riduttore di camera di scoppio e otturatore) idonea per impiegare la cartuccia in cal 22 L R

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta dell'8 aprile 1994.

RETTIFICHE

Al n. 8528 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «BLASER» MOD. 8 750/88 BERGSTUTZEN, leggasi: Denominazione· «BLASER» MOD. B 750/88 BERGSTUTZEN.

94A3666

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato concernente l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo

Il Ministero degli affari esteri, in attuazione di quanto previsto dall'art. 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, relativa alla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo, acquisito il parere favorevole delle commissioni affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché l'autorizzazione prevista dal quarto comma del citato art. 25 da parte del Consiglio dei Ministri,

Comunica

che sono state raggiunte, con i singoli Paesi dell'Unione europea, le intese atte a garantire le condizioni richieste dalla legge per l'esercizio del voto dei cittadini italiani ivi residenti.

94A3776

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 273 recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»

Nella seduta del 2 giugno 1994 la Camera dei deputati ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi del comma 3 dell'art. 96-*bis* del regolamento della Camera, il disegno di legge n. 510 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 273 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 del 9 maggio 1994), concernente disposizioni urgenti in materia sanitaria».

94A3777

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 giugno 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1616,48
ECU	1876,89
Marco tedesco	973,49
Franco francese	284,99
Lira sterlina	2434,58
Fiorino olandese	868,42
Franco belga	47,290
Peseta spagnola	11,809
Corona danese	247,98
Lira irlandese	2378,49
Dracma greca	6,516
Escudo portoghese	9,388
Dollaro canadese	1167,89
Yen giapponese	15,351
Franco svizzero	1144,90
Scellino austriaco	138,37
Corona norvegese	224,54
Corona svedese	204,88
Marco finlandese	294,12
Dollaro australiano	1193,77

94A3778

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto 18 aprile 1994 il pagamento del carico tributario di L. 93.069.820 dovuto dalla società cooperativa a r.l. Edil Thiesi, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1994, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

La direzione regionale delle entrate per la Sardegna - Sezione staccata di Sassari, è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto 28 aprile 1994, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 224.428.304, dovuto dalla Stil Brandi S.r.l., è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1994 con l'applicazione degli interventi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

La direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo - Sezione staccata di Teramo, è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

94A3745

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Riconoscimento della personalità giuridica all'Associazione nazionale allevatori della specie bufalina, in Caserta

Con decreto ministeriale 6 maggio 1994, registrato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in data 18 maggio 1994 al n. 292, visti semplici, div. II, è stata riconosciuta personalità giuridica all'Associazione nazionale allevatori della specie bufalina, con sede in Caserta, e ne è stato approvato lo statuto.

94A3733

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Amaseno - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Amaseno, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 6 maggio 1994 tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Amaseno - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Amaseno (Frosinone) — posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 5 maggio 1994 ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — il rag. Lorenzo Villa è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

94A3734

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante: «Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 1994).

All'art. 1, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 35 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, le parole «... mediante corrispondente riduzione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*,», sono sostituite dalle seguenti: «... mediante corrispondente riduzione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 1, comma 1,».

94A3773

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante: «Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria» (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 1994)

All'art. 3, comma 7, del decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 30, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

nel secondo periodo, dove è scritto: «... Le altre disposizioni contenute nel comma 1 e *quelli* dei commi 2 e 6 ...», leggasi: «... Le altre disposizioni contenute nel comma 1 e *quelle* dei commi 2 e 6 ...»;

nel terzo periodo, dove è scritto: «... La disposizione di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, *introdotta* dal comma 1, lettera *e)*, del presente articolo, ...», leggasi: «... La disposizione di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, *introdotto* dal comma 1, lettera *e)*, del presente articolo, ...».

94A3774

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale *n. 387001 - intestato a:* Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente, tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista· ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo.	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189